

N. 1238

12 MAG. 2016

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL' ART. 2 COMMA 1 DEL DECRETO

CC

RUO

UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL' ART. 2 COMMA 1 DEL DECRETO

Funzione

Macroattività

Attività

AGOSTO 2000 N. 274 E DELL' ART. 2 COMMA 1 DEL DECRETO

MINISTERIALE 26 MARZO 2001. PERIODO 01.01.2016 . 31.12.2017.

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA Policlinico

S.Orsola - Malpighi (di seguito denominata Azienda) con sede in Bologna -

via Albertoni n° 15, nella persona del Direttore Generale Dott. Mario Cavalli

E

II MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella

persona del Presidente F.F. del Tribunale di Bologna, Dott. Giovanni

Benassi, giusta la delega conferita, come precisato in premessa

Premesso che

1) a norma dell'art.54 del D.lvo 28 Agosto 2000 n° 274,richiamato

dall'art.165 c.p. così come modificato dalla legge 11 Giugno 2004 n°145,

dall'art.73 commaV bis D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L.

30.12.2005 n° 272 convertito con legge 21.02.2006 n°49, nonché dall'art.

186 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 Luglio

2010 n°120, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato o se

l'imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente



nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da

svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed

organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato.

2) L'art.2 comma 1 del decreto ministeriale 26 Marzo 2001, emanato a

norma dell'art.54 comma 6 de citato decreto legislativo, stabilisce che



l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

3) il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni.

4) che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, si è resa disponibile a proseguire il rapporto convenzionale attivato nell'anno 2011 (e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2015) definendo l'oggetto della presente convenzione limitatamente alla guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 c.d.s.).

Considerato che

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna rientra fra gli enti indicati dall'art. 54 del citato decreto legislativo 274/2000, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità

Si stipula la seguente convenzione

ART.1 - Attività da svolgere

L'Azienda consente che n° 25 (venticinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato, prestino all'interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività. Tale numero è da intendersi quale presenza contemporanea di condannati assegnati dal Tribunale all'Azienda .

L'Azienda specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in

favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, ha ad oggetto le prestazioni da svolgersi nelle sotto indicate aree:

- * Cucine
- * Magazzino
- * P.D.A. (percorso di accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali – punti di accettazione)

* Servizi Amministrativi e supporto di segreteria a unità operative ospedaliere

fatte salve eventuali, diverse individuazioni, in relazione ad aspetti organizzativi o di sopravvenute indisponibilità delle aree medesime;

ART. 2 – Modalità di svolgimento

L'attività di cui al precedente articolo sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità da individuarsi nelle seguenti aree di riferimento:

- * Supporto alle attività di accoglienza, ricezione, orientamento, logistiche e tecnico-amministrative in ambito ospedaliero da svolgersi presso le sedi dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna;
- * Supporto alle attività amministrative in ambito territoriale anche presso i Servizi Unificati Metropolitani (via Gramsci n° 12 - Bologna)

ART. 3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dall'art. 3 del D.M. 8 Giugno 2015 di coordinare la prestazione lavorativa dell'imputato e di impartire a quest'ultimo le relative

istruzioni presso l'Azienda sono:

1) il Dott.Alberto Cavicchi, afferente alla Direzione Amministrativa - Attività

Generali ed Istituzionali (di seguito "il Coordinatore") (tel. 051/2142969,

e-mail: albertocavicchi@aosp.bo.it)

2) i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le

strutture dell'Amministrazione di cui all'art. 1 con specifico incarico di

coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di

impartire le relative istruzioni.

L'amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale

eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Attività Generali ed Istituzionali cura l'inserimento dei condannati, previo

accordo con gli stessi e con i singoli referenti di area, seguendo, di norma,

conformemente alle esigenze organizzative interne e all'entità della pena,

l'ordine di arrivo delle sentenze desunte dal protocollo generale.

ART. 4 – Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Azienda si impegna ad

assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure

necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati curando

altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla

convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei

fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona,

conformemente a quanto dispone l'art. 54 comma 2-3-4 del citato decreto

legislativo.

L'Azienda si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento

terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Gli imputati impegnati in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, sono tenuti a utilizzarli secondo le istruzioni fornite dall'Azienda, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 5 – Divieto di retribuzione – Assicurazioni

E' fatto divieto all'Azienda di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Azienda l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna garantisce la copertura della responsabilità civile verso terzi dei lavoratori di pubblica utilità, nelle forme previste dalla Legge Regionale Emilia - Romagna n° 13 del 7 Novembre 2012, modificata con Legge Regionale Emilia - Romagna n. 28 del 8 novembre 2013.

ART. 6 – Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc...).

Al termine dell'esecuzione della pena il Coordinatore ai sensi dell'art. 3

della Convenzione, dovrà redigere una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro del condannato, mentre i soggetti incaricati ai sensi dell'art.

3 n° 2 della Convenzione dovranno coordinare le prestazioni lavorative dei condannati ed impartire loro le relative istruzioni., fornendo rendicontazione delle presenze giornaliere al Coordinatore.

ART. 7 – Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Azione.

ART. 8 – Relazione sull'applicazione della convenzione.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Attività Generali e Istituzionali predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale. L'Azienda, inoltre, segnalerà al Presidente del Tribunale, sulla base del numero delle sentenze pervenute in corso d'anno, la presunta impossibilità a far svolgere il lavoro di pubblica utilità nel periodo di validità del rapporto convenzionale.

ART. 9 – Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni 2, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, anche a titolo di ratifica di attività svolte in corso di formalizzazione degli atti. Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti

convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali.

ART.10 – Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 26.04.1986 n°131- TARIFFE- parte seconda.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede o che con il proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art.2, tariffa, parte prima – allegata al D.P.R. 642/72, così come disposto dalla risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate –Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le Parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza.

Bologna, 12/11/11

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Policlinico S.Orsola - Malpighi

Il Direttore Generale

Dott. Mario Cavalli

Tribunale di Bologna

Il Presidente F.F.

Dott. Giovanni Benassi

12 MAG. 2016

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA

UTILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014

N. 67 E DELL' ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N.

88 (LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' PER SOSPENSIONE DEL

PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA) PERIODO 01.01.2016 –

31.12.2017.

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA Policlinico

S.Orsola - Malpighi (di seguito denominata Azienda) con sede in Bologna -

via Albertoni n° 15, nella persona del Direttore Generale Dott. Mario Cavalli

8

II MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella

persona di Presidente F.F. del Tribunale di Bologna, Dott. Giovanni



Benassi, giusta la delega conferita, come precisato in pre messa.

Premesso che

- 1) la legge 28/04/2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 Maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 Maggio 2014 ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;

2) il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore ai quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificatamente individuati nell' art. 550 comma 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

3) a norma dell'art. 464 *quater* c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell'imputato e con il programma di trattamento predisposto dalla UEPF



competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;

4) tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie e l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art.168 bis comma 3 c.p.);

5) in data 8 Giugno 2015 è stato emesso il regolamento del Ministero della Giustizia previsto all'art.8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o , su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:

6) il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti (art. 2) e che comunque esse ebbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; per la manutenzione e la fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

7) il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni.

Considerato che

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna rientra tra gli enti indicati nell'art. 168bis c.p. e dall' art. 54 del decreto legislativo 274/00, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità

Si stipula la seguente convenzione

ART.1 - Attività da svolgere

L'Azienda consente che 25 imputati, ammessi, con ordinanza pronunciata dal Giudice ex art. 464 quater c.c.p., alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività. Tale numero è da intendersi quale presenza contemporanea di condannati assegnati dal Tribunale all'Azienda. L'Azienda si riserva di esprimere un parere preventivo sull'inserimento nel LPU dei singoli imputati, ammessi con ordinanza del Giudice alla messa alla prova, sulla base di considerazioni di opportunità connesse alla tipologia di reato e alle condizioni soggettive degli imputati stessi, tenuto conto della specificità dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna e della tipologia dei servizi erogati all'utenza e dei beni presenti nelle Strutture. In conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l'Azienda specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni :

- * Supporto alle attività di accoglienza, ricezione, orientamento, logistiche e tecnico-amministrative in ambito ospedaliero da svolgersi

presso le strutture dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di

Bologna.

- * Supporto alle attività amministrative in ambito territoriale anche
presso i Servizi Unificati Metropolitani (via Gramsci n° 12 - Bologna)

presso le diverse aree dell' Azienda e nello specifico:

- * Cucine
- * Magazzino
- * P.D.A. (percorso di accesso alle prestazioni specialistiche
ambulatoriali – punti di accettazione)
- * Servizi Amministrativi e supporto di segreteria a unità operative
ospedaliere

fatte salve eventuali, diverse individuazioni, in relazione ad aspetti
organizzativi o di sopravvenute indisponibilità delle aree medesime;

ART. 2 – Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in
conformità con quanto disposto nell'ordinanza di sospensione del processo
con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale indica il tipo e
la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato
all'art. 1. L'articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere
conto oltre che delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative
dell'imputato anche delle esigenze dei servizi o.

ART. 3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dall'art. 3 del D.M. 8 Giugno 2015 di coordinare la
prestazione lavorativa dell'imputato e di impartire a quest'ultimo le relative
istruzioni presso l'Azienda sono:

1) il Dott. Alberto Cavicchi afferente alla Direzione Amministrativa - Attività

Generali e Istituzionali (di seguito "il Coordinatore") (tel. 051/2142969,

e-mail: albertocavicchi@aosp.bo.it,

2) i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le

strutture dell'Amministrazione con specifico incarico di coordinare l'attività

del singolo imputato affidato alla struttura e di impartire le relative istruzioni,

di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della presente convenzione e di

provvedere alla trasmissione della documentazione inerente

all'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato al

Coordinatore cui compete la redazione della relazione finale e la

trasmissione della medesima alla UEPE di Bologna.

L'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali

integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna - Attività Generali ed

Istituzionali cura l'inserimento degli imputati, previo accordo con gli stessi e

con i singoli referenti di area, seguendo, di norma, conformemente alle

esigenze organizzative interne e all'entità della pena, l'ordine di arrivo dei

programmi di trattamento redatti dalla Uepe, desunti dal protocollo generale.

ART. 4 – Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Azienda si impegna ad

assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure

necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale degli imputati curando altresì

che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei

fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona,

conformemente a quanto dispone l'art. 54 comma 2-3-4 del citato decreto

legislativo.

Gli imputati impegnati in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, sono tenuti a utilizzarli secondo le istruzioni fornite dall'Azienda, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Azienda Ospedaliera si impegna a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5 – Divieto di retribuzione – Assicurazioni

E' fatto divieto all'Azienda Ospedaliera di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Azienda l'assicurazione degli imputati contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna garantisce la copertura della responsabilità civile verso terzi dei lavoratori di pubblica utilità, nelle forme previste dalla Legge Regionale Emilia - Romagna n° 13 del 7 Novembre 2012, modificata con Legge Regionale Emilia - Romagna n. 28 del 8 novembre 2013.

ART. 6 – Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Azienda ha l'obbligo di comunicare quanto prima alla UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'imputato (ad es., se l'imputato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le

attività di cui è incaricato ecc...) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 186 *quater* c.p..

Al termine dell'esecuzione della pena - il Coordinatore ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, dovrà redigere una relazione del lavoro oggetto di messa alla prova (da inviare alla UEPPE che ha predisposto il programma di trattamento, nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuito) e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato, - i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 n° 2 della Convenzione dovranno coordinare le prestazioni lavorative degli imputati ed impartire loro le relative istruzioni, fornendo rendicontazione delle presenze giornaliere al Coordinatore.

ART. 7 – Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Azienda.

ART. 8 – Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni 2, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, anche a titolo di ratifica di attività svolte in corso di formalizzazione degli atti. Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

ART.9 – Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 26.04.1986 n°131- TARIFFE- parte seconda.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede o che con il proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art.2, tariffa, parte prima – allegata al D.P.R. 642/72, così come disposto dalla risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate –Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le Parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza.


Bologna, 17/5/11

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Policlinico S. Orsola - Malpighi

Il Direttore Generale

Dott. Mario Cavalli



Tribunale di Bologna

Il Presidente F.F.

Dott. Giovanni Benassi

